



COMUNE DI SPINADESCO

Provincia di Cremona

N° 4 del 21/02/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione: ordinaria di Prima convocazione – seduta pubblica

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU ANNO 2019

L'anno **duemiladiciannove**, addì **ventuno** del mese di **Febbraio** alle ore **18:45**, nella Sala delle adunanze consiliari, previa l'esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

N.	Cognome e Nome	P	A
1	LAZZARI ROBERTO	SI	
2	ARALDI SARA	SI	
3	CAVALLI NICOLA	SI	
4	MOSTOSI ELVIO	SI	
5	BARBISOTTI COSTANTINO	SI	
6	CAVALLI ALESSIA		SI
7	CREMASCHI FRANCESCA	SI	
8	BASSI ROMEO ANADIR		SI
9	REGGI NICOLO'	SI	
10	MANFREDA SALVATORE	SI	
11	PAGANUZZI SONIA MARIA	SI	

Presenti 9 - Assenti 2

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale DOTT. FABIO MALVASSORI
Accertata la validità dell'adunanza, il Sig. ROBERTO LAZZARI in qualità di SINDACO ne assume la Presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra riportato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n° 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) – con decorrenza dal 1° gennaio 2014 – basata su due presupposti impositivi:
 - ✓ uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
 - ✓ l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali;
- considerato che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
 - ✓ **IMU** (Imposta Municipale Propria) – componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
 - ✓ **TASI** (Tributo Servizi Indivisibili) – componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
 - ✓ **TARI** (Tributo Servizio Rifiuti) – componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- considerato che, nella determinazione delle aliquote IMU si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- PRESO ATTO che l'art. 1, comma 380, lettera f) della legge di stabilità 2013 prevede la riserva allo Stato del gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, riconoscendo, alla successiva lettera g), la possibilità per i Comuni di aumentare sino a 0,30 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, destinando in quest'ultimo caso il maggior gettito IMU al Comune stesso;
- CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721, L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'**Imposta municipale propria (IMU)** risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede:
 - la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
 - l'applicazione della sola detrazione di € 200,00= per l'abitazione principale rientrante nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
 - l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011;
 - la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, da 110 a 75;
 - la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380, lettera f) , della L. 24 dicembre 2012 n. 228;

- DATO ATTO che le modifiche in materia di IMU, introdotto con la Legge di Stabilità 2016 sono state confermate, in particolare:
 - IMU su immobili concessi in comodato gratuito (COMMA 10):** le disposizioni valide per gli anni precedenti sono completamente abrogate e viene introdotta una sola forma di comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile. Si tratta di una impostazione molto restrittiva in quanto limita la possibilità di uso gratuito ai seguenti casi: proprietari di un solo immobile oppure due, di cui uno è adibito ad abitazione principale del proprietario. Inoltre la condizione è che l'immobile (o i due immobili) sia presente nello stesso comune dove il proprietario ha la residenza e la dimora abituale. Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso cat A/1 A/8 A/9. E' in ogni caso necessaria la presenza di un contratto registrato;
 - IMU terreni agricoli** esenzione per i terreni nei comuni riportati nella circolare Giugno/1993 come montani o parzialmente. Sono inoltre completamente esentati i terreni di proprietà e condotti da coltivatori diretti od imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola ed i terreni agricoli nelle isole minori. La detrazione di € 200,00 introdotta per il 2015 viene eliminata e viene eliminata altresì l'esenzione per i terreni agricoli concessi in affitto o comodato da Coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali ad altri CD o IAP.
 - Esenzione IMU estesa agli immobili di cooperative edilizie** a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica;
 - IMU e TASI immobili locati a canone concordato** l'imposta è determinata applicando all'aliquota stabilita dal comune una riduzione del 25%;
 - Esclusione macchinari imbullonati** dalla determinazione diretta delle rendite catastali dei gruppi D e E sono esclusi i macchinari, congegni, attrezzature, ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.
- RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 10 del 28/01/2019 avente ad oggetto "IMU: proposta determinazione aliquote per l'anno 2019";
- Vista la Legge di Stabilità per il 2017 n. 232 del 11 dicembre 2016 pubblicata in G.U. n. 297 del 21/12/2016, per cui è sospesa l'efficacia di delibere degli enti locali nella parte che prevedono aumenti di tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote e tariffe per l'anno 2015 (ad eccezione della Tari e delle entrate per servizi che prevedono tariffe);
- Visto che tale disposizione non è stata prorogata anche per il 2019-2021 e che pertanto è possibile per gli enti locali approvare il bilancio di previsione 2019-2021 contenente aumenti tributari;

- Vista la Legge 30 dicembre 2018 (finanziaria), n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;
- Viste le novità introdotte dalla suddetta Legge in materia di IMU e TASI:
 1. Comma 1092: per le unità immobiliari (escluse A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1^a grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche se il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale (escluse A/1 A/8 A/9); il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori;
 2. Comma 705: i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto , appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari d’impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente;
- Visto che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 è stato spostato dal 31.12.2018 al 28.02.2019 con Decreto del 7 Dicembre 2018 e pubblicato in G.U. serie generali N. 292 del 17.12.2018, e in Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali del 17.01.2019 è stato ulteriormente prorogato al 31 marzo 2019;
- DATO ATTO che il bilancio di previsione 2018-2020 e relativi allegati è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 26/02/2018;
- RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 35 del 26/03/2018 avente ad oggetto “designazione dei responsabili di settore ed assegnazione delle risorse”;
 - Ritenuto pertanto proporre una conferma della aliquote 2018 anche per l’anno 2019;
 - visto il Decreto Legislativo n° 267/2000;
 - visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità e la normativa in materia di armonizzazione contabile;
 - visto il Regolamento Organizzazione Uffici e Servizi;
 - acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 e successive modificazioni;
 - con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi dagli aventi diritto in forma palese,

D E L I B E R A

1. Di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.):

TIPOLOGIA	ALIQUOTA
Fabbricati adibiti ad abitazione principale e pertinenza (CAT. A1, A8 e A9)	0,40%
Altri fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili	0,85%

2. Di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2019, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00=.
3. Di dare atto che tali aliquote decoreranno dal 1° gennaio 2019 e saranno valide anche per gli anni successivi anche in assenza di specifica deliberazione, come previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006;
4. di dare atto che la trasmissione al Ministero dell'Economie e delle Finanze delle delibere su aliquote e detrazioni in materia tributaria avverrà nei termini previsti dalla normativa vigente, per consentire la pubblicazione sul sito del dipartimento delle Finanze.

Il presente verbale viene così sottoscritto

IL PRESIDENTE
Roberto Lazzari
Firmato digitalmente

Il Segretario Comunale
Dott. Fabio Malvassori
Firmato digitalmente